

MEDIOLANUM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario
Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Capogruppo del Conglomerato Finanziario

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. il 30 luglio 2015

INDICE

1	IL CONTESTO NORMATIVO	1
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001	1
1.2	ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	1
1.3	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI	2
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM S.P.A.	5
2.1	ELEMENTI FONDAMENTALI	5
2.1.1	CODICE ETICO E CODICE DI AUTODISCIPLINA.....	5
2.2	DESTINATARI DEL MODELLO.....	6
2.3	MISSIONE E STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO MEDIOLANUM	7
2.4	SISTEMI DI GOVERNANCE: RICHIAMI DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA.....	9
2.5	MODELLO DI GOVERNANCE.....	10
2.6	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	11
2.7	FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	15
2.7.1	FUNZIONE COMPLIANCE.....	15
2.7.2	RISK MANAGEMENT	15
2.7.3	FUNZIONE INTERNAL AUDITING	16
2.8	ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	17
2.9	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	17
2.10	APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.	19
3	ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	20
3.1	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.2.1	DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231.....	22
3.3	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4	FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	27
4.1	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	27
4.2	MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	27
5	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	29
5.1	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	29
5.2	FORMAZIONE INTERNA.....	29
5.3	INFORMATIVA AI TERZI.....	30
6	SISTEMA SANZIONATORIO	31
6.1	PRINCIPI GENERALI	31
6.2	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	31
6.3	QUADRI E IMPIEGATI	31
6.4	DIRIGENTI	33
6.5	SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI	35
6.6	AMMINISTRATORI	35
6.7	SINDACI	35
6.8	COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
6.9	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI.....	36
7	AMBITI OPERATIVI, ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO	37

7.1	PREMESSA.....	37
7.2	AMBITI OPERATIVI RILEVANTI.....	37
7.3	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	39
7.3.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	39
7.3.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	40
7.3.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	42
7.3.3.1	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E/O ISPEZIONI	44
7.3.3.1.1	PREMESSA E SCOPO.....	44
7.3.3.1.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	44
7.3.3.2	RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AUTORITÀ DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI ISTANZE, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE DI COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI	47
7.3.3.2.1	PREMESSA E SCOPO.....	47
7.3.3.2.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	48
7.3.3.3	RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA).....	49
7.3.3.3.1	PREMESSA E SCOPO.....	49
7.3.3.3.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	49
7.3.3.4	RAPPORTI CON I FORNITORI	52
7.3.3.4.1	PREMESSA E SCOPO.....	52
7.3.3.4.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	52
7.3.3.5	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	55
7.3.3.5.1	PREMESSA E SCOPO.....	55
7.3.3.5.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	56
7.4	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO	58
7.4.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	58
7.4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	60
7.4.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	61
7.4.3.1	RAPPORTI CON I SOCI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE E IL COLLEGIO SINDACALE (ED EVENTUALI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO)	63
7.4.3.1.1	PREMESSA E SCOPO.....	63
7.4.3.1.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	64
7.4.3.2	REDAZIONE DELLA INFORMATIVA PERIODICA.....	65
7.4.3.2.1	PREMESSA E SCOPO.....	65
7.4.3.2.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	65
7.4.3.3	ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI, ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIETARIA E DELLE OPERAZIONI SU AZIONI E QUOTE.....	68
7.4.3.3.1	PREMESSA E SCOPO.....	68
7.4.3.3.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	68
7.4.3.4	PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CONFLITTO DI INTERESSE.....	70
7.4.3.4.1	PREMESSA E SCOPO.....	70
7.4.3.4.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	70
7.4.3.5	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE.....	72
7.4.3.5.1	PREMESSA E SCOPO.....	72
7.4.3.5.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	73
7.4.3.6	IMPUTAZIONE O ESECUZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ DI ORDINI DI ACQUISTO O DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI	77
7.4.3.6.1	PREMESSA E SCOPO.....	77

7.4.3.6.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	77
7.5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE E DI REATI CONTRO LA PERSONA	80
7.5.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	80
7.5.2	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	82
7.6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	83
7.6.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	83
7.7	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	84
7.7.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	84
7.7.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	86
7.7.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	87
7.7.3.1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E IL RICICLAGGIO DI DENARO DA ATTIVITÀ ILLECITE	87
7.7.3.1.1	PREMESSA E SCOPO	87
7.7.3.1.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	88
7.8	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	94
7.8.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	94
7.8.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	94
7.8.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	95
7.8.3.1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	96
7.8.3.1.1	PREMESSA E SCOPO	96
7.8.3.1.2	MODALITÀ OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	98
7.9	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E IN MATERIA DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI O BREVETTI	104
7.9.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	104
7.9.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	105
7.9.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	106
7.9.3.1	UTILIZZO DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE O DI MARCHI	106
7.9.3.2	UTILIZZO DI BREVETTI SOFTWARE	107
7.9.4	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	107
7.10	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	108
7.10.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	108
7.10.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	108
7.10.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	111
7.10.3.1	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL PATRIMONIO INFORMATIVO	113
7.10.3.1.1	PREMESSA E SCOPO	113
7.10.3.1.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	113
7.11	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI AMBIENTALI	116
7.11.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	116
7.11.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	118
7.11.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	118
7.11.3.1	PREMESSA E SCOPO	118
7.11.3.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	120
7.12	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	122
7.12.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	122
7.12.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	123
7.12.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	123
7.12.3.1	PREMESSA E SCOPO	123

7.12.3.2	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	124
8	APPENDICE 1 – TABELLA SINTETICA DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	125
	CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001	128
8.1.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	128
8.1.2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	130
8.1.3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	132
8.1.4	REATI DI FALSO NUMMARIO	137
8.1.5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	139
8.1.6	REATI SOCIETARI	141
8.1.7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI	145
8.1.8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	149
8.1.9	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	150
8.1.10	ABUSI DI MERCATO.....	152
8.1.11	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	154
8.1.12	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	155
8.1.13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	156
8.1.14	DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	159
8.1.15	REATI AMBIENTALI	160
8.1.16	REATI TRANSNAZIONALI.....	168
8.1.17	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE	172
9	APPENDICE 2	198
9.1	ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231	198

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

1.2 ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Numerose sono state le integrazioni poste in essere dal Legislatore ai reati inizialmente previsti dal Decreto originario.

Nel prosieguo della trattazione, si procede all'elencazione delle disposizioni legislative che attualmente sono contenute nel predetto Decreto e più precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25-quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- i) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);

¹Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- k) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- n) induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- o) reati ambientali (art. 25-undecies);
- p) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- q) reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

1.3 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Accanto alle sanzioni di carattere pecuniario si segnalano le misure interdittive – quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – certamente assai gravose per l'Ente. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Ente non risponde del reato ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "*soggetti in posizione apicale*"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

Per contro, con specifico riferimento al successivo art. 7 del Decreto, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*, in relazione alla completezza, conformità e coerenza del Modello stesso.

Per completezza, considerando che Mediolanum S.p.A. è a capo del Gruppo Bancario, Assicurativo e del Conglomerato Finanziario, si riporta di seguito l'iter di irrogazione delle sanzioni previsto per gli intermediari finanziari (banche e assicurazioni).

Per quanto riguarda le banche, il pubblico ministero che iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ai sensi del d.lgs. 231/2001, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, il pubblico ministero può richiedere che vengano sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

In ogni grado del giudizio di merito e prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

Nel caso di una sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca una sanzione interdittiva ai sensi del Decreto e decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, tale sentenza è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia.

In merito alle Assicurazioni, il pubblico ministero che iscrive, ai sensi del d.lgs. 231/2001, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni). Nel corso del procedimento, l'IVASS può essere sentito, su richiesta del pubblico ministero, e ha facoltà di presentare relazioni scritte. Inoltre, in ogni grado del giudizio di merito e prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'IVASS di informazioni aggiornate sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dal Decreto, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'IVASS. A tal fine l'IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV "Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente", "Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative" e "Disposizioni di attuazione e di coordinamento"), avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Le sanzioni interdittive non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Commissario Giudiziale).

L'iter sanzionatorio sopra descritto si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

L'art. 6, comma 3 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Ai fini della stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato anche "Modello"), Mediolanum S.p.A. ha tenuto conto delle linee guida redatte dalle principali associazioni di categoria in ambito bancario, finanziario e assicurativo (ad esempio: Associazione Bancaria Italiana, ANIA, ASSOSIM).

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM S.P.A.

2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Mediolanum S.p.A. (di seguito denominata anche “Società” o “Capogruppo”) conformemente, fra l’altro, a quanto statuito dall’art. 6, comma 2 del Decreto, possono essere così brevemente riassunti:

- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- identificazione dell’ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili”, ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- identificazione delle procedure relative alle attività aziendali “sensibili” come sopra definite;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione dell’informativa da fornire ai Terzi²;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell’Organismo di vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza;
- definizione delle responsabilità nell’approvazione, attuazione, modifica e verifica nel continuo del funzionamento del Modello
- definizione del sistema organizzativo di poteri e deleghe di regolamentazione e disciplina delle attività svolte anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello.

2.1.1 CODICE ETICO E CODICE DI AUTODISCIPLINA

La predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001 prevede, quale momento fondamentale, l’adozione da parte dell’Organo amministrativo di un Codice Etico³ (disponibile sul sito della Società) che integri i principi di riferimento del Modello, per quanto questi ultimi, per le finalità che intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

² Per “Terzi” si intendono consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti esterni e chi, pur non appartenendo a società, opera su mandato o nell’interesse della medesima

³ Con l’intendimento di attribuire piena autonomia alla diffusione del documento, così come al suo aggiornamento e alla valutazione di presunte irregolarità, è stato costituito presso Mediolanum S.p.A. un “Comitato Etico”, eventualmente consultabile per esigenze interpretative e applicative.

Tale Comitato vede la partecipazione, quali membri, dei responsabili di strutture aziendali di rilievo del Gruppo e pensati in funzione del ruolo all’interno del complessivo Sistema dei Controlli, cioè: (i) Internal Auditing, (ii) Legal & Compliance (iii) Risk Management, (iv) Risorse Umane, (v) Direzione Commerciale.

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

La funzione delle disposizioni contenute nel Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti, la cui violazione è assistita dall’irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l’esistenza dell’Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

Mediolanum S.p.A. ha aderito al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.

È necessario ricordare che la controllata Banca Mediolanum S.p.A. ha adottato il Codice di autodisciplina dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori, adottato in ossequio al Regolamento congiunto della Consob e della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007. Quest’ultimo, infatti, ottempera ad un disposto normativo specifico e riguarda le operazioni tecniche svolte dai soggetti destinatari del Codice interno.

Il Codice Etico costituisce un documento ricognitivo dei comportamenti già in essere presso Mediolanum S.p.A. ed il Gruppo di cui essa è a capo, nel quale sono richiamati i principi dell’ordinamento giuridico e della deontologia connessa alla particolare attività d’impresa.

2.2 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Mediolanum S.p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Al riguardo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni a proposito di categorie particolari di soggetti che interagiscono in maniera significativa nell’attività sociale e nel business del Gruppo Mediolanum, ossia la Rete di Vendita e i fornitori in generale.

Per quanto riguarda la Rete di Vendita, struttura appartenente alla controllata Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito denominata anche “Banca” o “Banca Mediolanum”), si intende la rete dei promotori finanziari, muniti di un mandato di agenzia senza esclusiva e

senza rappresentanza da parte della Banca, nonché quella dei produttori assicurativi muniti di un incarico di procacciamento d'affari, ricevuto sempre dalla Banca.

Il rapporto cosiddetto "di agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, nel cui ambito non si rinvencono spazi per un'ingerenza della Società nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente. Si rimanda al Modello elaborato dalla Banca per una trattazione dettagliata della figura del promotore finanziario e della Rete di Vendita nel suo complesso.

I fornitori e i professionisti esterni si ritengono destinatari indiretti del Modello e nei loro confronti si sono sviluppati presidi di controllo, conformemente a quanto previsto dal Modello.

Infatti, la loro inclusione nel novero dei soggetti direttamente sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare in contrasto con il principio di stretta legalità, vigente in ambito penale ed espressamente richiamato dall'art. 2 del Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei diretti destinatari del Modello non esclude l'impegno del Consiglio di Amministrazione a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale e una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

2.3 MISSIONE E STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO MEDIOLANUM

La mission del Gruppo Mediolanum (di seguito denominato anche "Gruppo") è la valorizzazione delle disponibilità economiche delle famiglie italiane, soddisfacendone le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, dell'investimento e della protezione.

Il Gruppo si è quindi organizzato con strutture societarie e gestionali atte a realizzare questo obiettivo; esse compongono il Conglomerato Finanziario, il Gruppo Assicurativo e il Gruppo Bancario, la cui Capogruppo è Mediolanum S.p.A., come da accordi di coordinamento tra gli organismi di controllo (Banca d'Italia, Consob e IVASS) ai fini della vigilanza supplementare.

Alla fine della miglior comprensione dell'organizzazione del Gruppo Mediolanum finalizzata a precisare l'ambito di applicazione del Modello 231/2001 della Società si forniscono ulteriori dettagli:

- Mediolanum S.p.A. è quotata alla Borsa Valori di Milano e facente parte dell'indice FTSE Italia All Share;
- Mediolanum S.p.A., holding del Gruppo Mediolanum, come evidenziato dall'organigramma societario del Gruppo, al fine di realizzare la propria mission, controlla molteplici società fra cui:
 - Banca Mediolanum S.p.A.
 - Mediolanum Vita S.p.A.,
 - Mediolanum International Life Ltd

- Mediolanum Assicurazioni S.p.A
- Mediolanum Comunicazione S.p.A
- Banca Mediolanum S.p.A. controlla le seguenti società:
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A
 - Mediolanum International Funds Ltd,
 - Mediolanum Asset Management Ltd
 - Mediolanum Fiduciaria S.p.A.,
 - Fermi & Galeno Real Estate Srl
 - Gamax Management AG
 - Bankhaus August Lenz
 - Banco Mediolanum SA
- Mediolanum S.p.A. detiene congiuntamente Banca Esperia in joint venture con Mediobanca.

Le società che intermediano direttamente prodotti e servizi alla clientela sono:

- Banca Mediolanum S.p.A. - con sede a Basiglio (Milano)
- Banco Mediolanum S.A - con sede in Barcellona
- Bankhaus August Lenz & Co. AG - con sede in Monaco di Baviera.

Le società prodotte, dove si progettano e si gestiscono i servizi offerti ai Clienti dalle società distributive sono:

- le stesse società bancarie per quanto attiene i servizi tipicamente propri
- Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. - con sede a Basiglio (Milano)
- Mediolanum Vita S.p.A. - con sede a Basiglio (Milano)
- Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - con sede a Basiglio (Milano)
- Mediolanum International Funds Ltd - con sede a Dublino
- Mediolanum Asset Management Ltd - con sede a Dublino
- Mediolanum International Life Ltd - con sede a Dublino
- Gamax Management AG - con sede in Lussemburgo
- Mediolanum Fiduciaria S.p.A. - con sede a Basiglio (Milano)

L'attività della Capogruppo, Mediolanum S.p.A., come previsto dal proprio Statuto, si sostanzia nell'esercizio delle seguenti attività finanziarie, che non vengono svolte direttamente nei confronti del pubblico:


- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso Gruppo di appartenenza.

Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio

tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio.

Nella figura qui di seguito si riporta la struttura societaria del Gruppo al 30 giugno 2015:

Struttura societaria al 30/06/2015



(*) Società facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum
 (**) Società facente parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum
 (***) In virtù del possesso di azioni proprie da parte di Mediobanca la partecipazione complessiva è pari al 42% del capitale votante

2.4 SISTEMI DI GOVERNANCE: RICHIAMI DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

Una delle principali novità della riforma del Diritto Societario 2003 è stata l'introduzione di modelli alternativi di amministrazione e controllo. I soci di società per azioni possono oggi scegliere fra tre diversi schemi di governo societario: (i) quello tradizionale articolato tra consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale; (ii) quello dualistico, con il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, e (iii) il modello monistico con un solo organo di amministrazione, al cui interno è costituito il comitato per il controllo sulla gestione composto da amministratori indipendenti.

Il sistema "**Monistico**" (di ispirazione anglosassone) è un sistema di amministrazione e controllo nel quale:

- l'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione;

- la funzione di Controllo sulla Gestione è invece di competenza di un "Comitato per il Controllo sulla Gestione", eletto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione;
- il Controllo Contabile è affidato ad un organo esterno (Società di revisione).

All'Assemblea è attribuito in particolare il potere di nominare il Consiglio di Amministrazione.

Il sistema “**Dualistico**” si caratterizza per la presenza di due distinti organi collegiali:

- il Consiglio di Sorveglianza, eletto dall'Assemblea dei Soci con funzioni di controllo (di legalità e di corretta amministrazione) e
- il Consiglio di Gestione, eletto dal Consiglio di Sorveglianza con funzioni di amministrazione.

Si contrappone al sistema “Monistico” nel quale, in luogo dei predetti, vi è un solo organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea.

Il sistema “**Tradizionale**”, detto anche ordinario, prevede la presenza di:

- un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di
- un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione (sulla legalità e sulla corretta amministrazione), entrambi di nomina assembleare.

2.5 MODELLO DI GOVERNANCE

Mediolanum S.p.A. è caratterizzata da una struttura tradizionale di Governance, composta dall'Assemblea degli Azionisti, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. Vi è inoltre la Società di Revisione, alla quale è stata affidata la funzione di revisione legale dei conti.

L'Assemblea degli Azionisti viene regolata nel suo funzionamento e per quanto attiene ai diritti degli azionisti e alle modalità del loro esercizio dalla normativa vigente – primaria e secondaria – così come esplicitato dallo statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione di quelli riservati per legge all'Assemblea e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile della gestione aziendale.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio ha istituito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, che si è visto attribuire anche gli ulteriori compiti previsti in materia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Per quanto attiene alle attività di Controllo, il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Comitato Controllo e Rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, composto di tre membri non esecutivi di cui due indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito, con delibera del 30 luglio 2013, il Comitato Etico con il compito di curare l'aggiornamento, la diffusione e l'attuazione del Codice Etico adottato da Mediolanum S.p.A. e dalle altre Società del Gruppo Mediolanum.

Inoltre, in riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 262/2005, il Gruppo Mediolanum ha posto in essere un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Mediolanum S.p.A.

2.6 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni della Società è costituito, coerentemente con le disposizioni di vigilanza, dall'insieme delle funzioni aziendali (comprese quelle di natura direttiva), delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, un adeguato controllo dei rischi, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'impresa.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione rivestono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente sistema dei controlli interni.

Operativamente, l'attività di controllo viene demandata, oltre che a specifici uffici o agli organi collegiali incaricati di funzioni di sorveglianza e controllo, a tutte le funzioni aziendali che rivestono un ruolo preciso nelle attività di verifica delle operazioni poste in essere; tutto ciò avviene secondo differenti livelli di responsabilità.

Con effetto dal 16 aprile 2014, Mediolanum S.p.A. ha assunto la qualifica di capogruppo, come risultante dalla comunicazione di Banca d'Italia del 29 luglio 2014 (Prot. n. 0762839/14) e, salvo eventuali ulteriori proroghe che potranno essere concesse da Banca d'Italia, ha termine dodici mesi dalla predetta iscrizione (il "**Periodo Transitorio**"), per adeguare la propria struttura societaria *in compliance* con quanto prevede la normativa di settore (anche regolamentare) applicabile. La Società ha, nel frattempo, esercitato la facoltà (concessa dalla stessa Banca d'Italia) di continuare ad avvalersi di Banca Mediolanum per la cura e l'invio delle segnalazioni di vigilanza consolidate, statistiche e prudenziali ai sensi della Circolare 115 adottata da Banca d'Italia.

Mediolanum S.p.A ha da tempo esternalizzato, in forza di appositi accordi contrattuali, a Banca Mediolanum le seguenti funzioni e prestazioni di servizio: (i) Organizzazione; (ii) Amministrazione e Bilancio; (iii) Amministrazione Generale di Gruppo; (iv) Affari Legali; (v) Affari fiscali; (vi) Revisione interna; (vii) Sistemi informativi; (viii) Acquisti; (ix) Risorse umane; (x) Contabilità fornitori; (xi) Corporate services; (xii) Legal & Compliance; (xiii) Risk

management; (xiv) Marketing; (xv) Finance; e (xvi) Pianificazione e controllo (le “**Attività Esternalizzate Infra Gruppo**”).

Per quanto riguarda le Funzioni di Controllo (Risk Management, Compliance, Internal Auditing), appare opportuno sottolineare che i responsabili di tali Funzioni sono stati individualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. e riportano gerarchicamente all'organo di supervisione strategica della Società.

Presso la funzione di controllo Legal & Compliance di Banca Mediolanum, sono collocate la funzione Compliance (all'interno della quale confluisce l'Ufficio Antiriciclaggio) e la funzione Ispettorato Rete.

Nell'esercizio delle Funzioni di Controllo, assume rilevanza decisiva la presenza di un sistema informativo che consenta un efficiente esercizio unitario dell'attività complessiva del Gruppo, attraverso la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni ai responsabili dei vari processi decisionali e all'interno delle varie unità organizzative. Da qui discende la fondamentale esigenza di standardizzare tali procedure, al fine di agevolare un efficace flusso informativo tra le società del Gruppo.

L'informazione scaturente dai flussi informativi consente di perseguire la finalità di garantire un efficiente svolgimento del processo di pianificazione, programmazione e controllo (attraverso la possibilità di consolidare obiettivi, piani e *reports*), assicurando l'esercizio di un'efficace attività di controllo direzionale, non soltanto all'interno delle singole unità organizzative, ma anche a livello di Gruppo.

Nell'ambito dei flussi informativi cosiddetti ascendenti, possiamo distinguere:

- i flussi informativi periodici da Banca Mediolanum a Mediolanum S.p.A. relativi alle funzioni esternalizzate, e comunque sulle seguenti aree di attività:
- il *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività del Gruppo e sui rischi sul portafoglio delle attività esercitate;
- il controllo gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale per il Gruppo nel suo insieme;
- il controllo tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio per il Gruppo nel suo insieme;
- il controllo sui rischi e compliance, sul processo di gestione dei rischi, i limiti operativi e sulla conformità alle norme vigenti dell'operatività aziendale;
- la revisione interna, sulla violazione delle procedure e della regolamentazione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ed informativo. In tale contesto, saranno portate tempestivamente a conoscenza della Società le Delibere Rilevanti della Banca;
- audizione periodica, di norma trimestrale, del Responsabile Compliance, del Responsabile Risk Management, del Responsabile dell'Internal Audit, del Responsabile Antiriciclaggio e del Responsabile Ispettorato Rete di Banca Mediolanum da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. (anche tramite il coinvolgimento preliminare, mai esclusivo, del Comitato Controllo e Rischi della Società) sulla situazione finanziaria e gestionale complessiva del Gruppo, sulle aree di maggior rilievo/criticità, sul sistema dei controlli, nonché sull'andamento delle

attività esternalizzate alla Banca e sulle attività di direzione e coordinamento di Gruppo svolte dalla stessa.

A tale proposito si segnala che, ad integrazione di quanto riportato nel documento "Relazione sulla Struttura Organizzativa" di Mediolanum S.p.A, Banca Mediolanum sottopone trimestralmente al Consiglio di Amministrazione della Società, con l'ausilio dei Responsabili delle Funzioni di Controllo, la documentazione contenente i risultati delle attività di controllo (cosiddetti "Tableau de Board");

- riunioni periodiche congiunte tra i comitati di Mediolanum S.p.A. e di Banca Mediolanum ed, in particolare, tra il Comitato Controllo e Rischi della Società ed il Comitato per il Controllo Interno e Rischi della Banca e, ove costituiti, tra il Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Mediolanum e il Comitato per la Remunerazione di Banca Mediolanum.

L'articolazione del sistema di controllo di Gruppo prevede più livelli, descritti sinteticamente di seguito:

- il primo livello di controllo è costituito dalle verifiche effettuate direttamente dalle singole unità operative e riferito a tutte le attività svolte dalle stesse;
- il secondo livello di controllo è svolto dalle funzioni Legal & Compliance e Risk Management, istituite presso Banca Mediolanum S.p.A. e fornite in outsourcing alla Capogruppo Mediolanum S.p.A. Tali funzioni svolgono attività di identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi cui è esposta l'attività imprenditoriale. Si occupano, inoltre, dello sviluppo del Modello di controllo, congiuntamente alle linee operative e avvalendosi, per le attività di controllo ex-post, anche della collaborazione dell'Internal Auditing e dell'Organismo di Vigilanza. Le attività delle funzioni Legal & Compliance e Risk Management includono, inoltre, verifiche di rispondenza delle procedure alle disposizioni normative e regolamentari, l'attuazione di azioni volte a prevenire, mitigare e controllare i rischi, le verifiche in materia di antiriciclaggio e i controlli sull'operatività della Rete di Vendita;
- il terzo livello di controllo è costituito dall'Internal Auditing, che effettua verifiche sull'efficacia e sull'efficienza dei controlli di primo e secondo livello nonché sul generale rispetto della normativa interna ed esterna. Il Responsabile per le funzioni precipue dipende dal Vice Presidente Vicario e riferisce a questi, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale della Società.

Un livello di controllo ulteriore, infine, è costituito dal Collegio Sindacale che vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativo-contabile e di controllo e dalla società di Revisione, alla quale è stata affidata la verifica della regolare tenuta della contabilità e la verifica della rispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili e della loro conformità alle norme che le disciplinano.


Il Consiglio di Amministrazione assicura in ogni caso, attraverso il Comitato Controllo e Rischi, che sia periodicamente verificata l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, in relazione alla complessità dell'attività svolta. Tale Comitato, in ossequio al

Codice di autodisciplina delle società quotate, è composto nella totalità di Amministratori non esecutivi e per la maggioranza di Amministratori Indipendenti e la Presidenza è affidata ad un componente indipendente.

Inoltre, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio nomina anche l'Amministratore "incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi". Tale figura cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare, può chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di specifiche verifiche e riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito a eventuali problematiche e criticità emerse.

Con l'introduzione delle disposizioni previste dell'art.154-bis del Testo Unico Finanziario, modificato in applicazione della L. 262/2005, del d.lgs. n. 303/2006 e del d.lgs. 195/2007, Mediolanum S.p.A. ha inoltre posto in essere un modello organizzativo e di controllo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Mediolanum S.p.A..

Rappresentazione grafica della Piramide dei Controlli



2.7 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Nel seguito si descrivono le attività effettuate dalle diverse funzioni aziendali di controllo parte integrante del sistema dei controlli interni della Società.

2.7.1 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance, che si avvale della collaborazione della funzione di controllo Legal & Compliance in outsourcing presso Banca Mediolanum, svolge principalmente le seguenti attività:

- consulenza e collaborazione all'attività di formazione e alle diverse unità organizzative di Mediolanum SpA sulle materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, con valutazione preliminare degli impatti rivenienti dall'evoluzione del quadro normativo;
- valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile, dei progetti innovativi e, in particolare, l'operatività in nuovi prodotti o servizi;
- nell'ambito di competenza, predisposizione/validazione della normativa interna, policy e regolamenti fini di compliance;
- proposta alla Società del framework metodologico di identificazione e valutazione dei rischi di non conformità alle norme e revisione periodica del medesimo;
- definizione ed attuazione, di concerto con Mediolanum SpA, del Piano di Compliance annuale per gli ambiti normativi definiti dalle discipline vigenti;
- identificazione nel continuo e monitoraggio delle norme applicabili a Mediolanum SpA, alert normativo e misurazione/valutazione del loro impatto su prodotti, processi e strutture aziendali;
- individuazione, in collaborazione con la Società e di eventuali soggetti dalla stessa delegati, dei presidi organizzativi (strutture, processi, procedure interne) idonei alla prevenzione del rischio di non conformità alle norme rilevato;
- verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dei presidi organizzativi (strutture, processi operativi e commerciali) e dell'effettiva messa in atto degli interventi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- validazione degli interventi di adeguamento identificati dalle strutture preposte di Mediolanum SpA;
- pianificazione e svolgimento degli assessment sui rischi operativi, nell'ambito delle attività di assessment integrato ed invio periodico dei risultati alle funzioni della Società medesima;
- presidio delle istanze di Vigilanza ricevute dalla Società;
- partecipazione a gruppi lavoro associativi per tematiche specialistiche di competenza;
- predisposizione dell'informativa periodica verso gli Organi Aziendali della Società e le Autorità di Vigilanza.

2.7.2 RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management, in outsourcing presso Banca Mediolanum, svolge le seguenti attività:

- definire e mantenere il framework di controllo e gestire tutti i rischi di Mediolanum Spa, nel rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni normative vigenti;
- definire e sviluppare le metodologie quantitative volte alla determinazione e gestione dei rischi rilevanti;
- predisporre la normativa interna, le policy e i regolamenti relativi a tutti i rischi rilevanti;
- proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework (RAF);
- presidiare l'evoluzione dei rischi attraverso lo svolgimento dei processi di identificazione, misurazione e controllo degli stessi, come regolamentato dalla normativa interna e nel rispetto del risk appetite definito dalla Società;
- verificare, raccogliere e riconciliare, con il supporto delle preposte unità organizzative di Mediolanum Spa, le perdite rivenienti da rischi operativi;
- analizzare le perdite originate dai rischi operativi, definire piani di azione e verificare il completamento;
- presidiare, per conto della Società, le attività di coordinamento del Gruppo Mediolanum;
- predisporre l'informativa periodica verso gli Organi Aziendali della Società e le Autorità di Vigilanza.

2.7.3 FUNZIONE INTERNAL AUDITING

L'Internal Auditing, in outsourcing presso Banca Mediolanum, svolge un'attività indipendente e obiettiva di revisione interna e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione e del complessivo sistema dei controlli interni.

Controlla, anche con verifiche *in loco*, la regolarità dell'operatività e valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF (*Risk Appetite Framework*), alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e ai processi di *governance*.

Riferisce periodicamente sui risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo Interno e Rischi del Gruppo Bancario (CCIR), di cui il Responsabile della Funzione, o suo delegato, funge da Segretario. In caso di gravi irregolarità, riferisce immediatamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

Valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dello stesso all'operatività aziendale e l'efficacia dei poteri della Funzione di Risk Management con riferimento alla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo.

Accerta, con particolare riferimento alle normative in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001) l'efficacia e l'adeguatezza dei Modelli di

Organizzazione, Gestione e Controllo nonché la corretta applicazione degli stessi e l'efficacia e attualità dei presidi in essere.

Nell'ambito della normativa del Dirigente Preposto alla predisposizione dei dati contabili e societari (L. 262/2005) l'Internal Auditing effettua verifiche sull'efficacia complessiva del Modello e dei processi operativi di 1° e 2° livello.

Vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di controllo e gestione dei rischi nonché del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale complessiva (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A nomina il Responsabile Internal Audit, attribuendogli i seguenti compiti:

- coadiuvare l'Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi;
- verificare l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi e su eventi di particolare rilevanza e trasmetterle ai presidenti del collegio sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- verificare, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Il Responsabile Internal Auditing è dotato di ampia autonomia e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico a lui conferito.

2.8 ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il controllo sull'offerta e sull'attività delle strutture di vendita, che nel modello organizzativo della Società e, più in generale, del Gruppo, assume un ruolo centrale, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di controllo interno.

A riguardo, è costituita internamente la funzione di Ispettorato Rete (in outsourcing presso la Banca), con finalità sia di analisi preventiva che di ispezione al verificarsi di eventuali irregolarità.

Inoltre, all'interno della struttura Legal & Compliance (e precisamente della funzione Compliance) della Banca, è inserito l'Ufficio Antiriciclaggio, incaricato di svolgere verifiche sulle attività svolte dalla Clientela e di presidiare gli adeguamenti dei processi connessi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale, oltre che i controlli in materia di Archivio Unico Informatico e la trasmissione periodica alla Banca d'Italia dei dati aggregati registrati nello stesso.

2.9 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il dettato del d.lgs. 231/2001 (art. 6) richiede all'ente di adottare modelli comportamentali specificamente definiti in funzione al rischio reato, cioè volti ad impedire, attraverso la

fissazione di regole di condotta dirette a disciplinare i comportamenti dei destinatari, la commissione di determinati reati.

Un ulteriore requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che venga efficacemente attuato. L'effettività del Modello rappresenta dunque un punto qualificante del sistema di responsabilità.

Sempre all'art. 6, (comma 2), il legislatore ha precisato una serie di requisiti cui il Modello deve rispondere, primo tra tutti è che esso sia in grado di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*".

La Società, anche in relazione all'estensione del sistema di deleghe adottato, ha provveduto alla mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel catalogo dei reati-presupposto indicati dal decreto.

Il fine è quello di provvedere ad arginare le eventuali commissioni di comportamenti delittuosi, attraverso un sistema di presidi e procedure determinati in funzione dell'esistenza e della probabilità di accadimento di rischi concreti.

In altri termini la costruzione del Modello tiene in considerazione, da un lato, le fattispecie di reato considerate dal decreto ed individua, dall'altro:

- i. le aree;
- ii. i processi
- iii. i soggetti; e
- iv. ogni altra modalità operatività

in relazione alla quale possa esserci un rischio di commissione dei reati previsti.

La definizione del Modello, in base alle regole suddette, è stata effettuata e viene costantemente mantenuta, in funzione della mappatura organizzativa aziendale cui provvedono le funzioni aziendali a tale fine incaricate.

È compito della Divisione Organizzazione definire modelli organizzativi che siano i più evoluti possibile dal punto di vista delle *best practices*, con la finalità sia di ottimizzare i costi che di creare le migliori condizioni per massimizzare i ricavi. Il proprio ambito di attività si estende al disegno di tutti i processi aziendali con la conseguente redazione della normativa interna a questi riferita (regolamenti, procedure e circolari).

Il Settore Process Management, articolazione della Divisione Organizzazione, nello specifico ha la responsabilità di gestire e mantenere il *repository* aziendale della documentazione organizzativa, promuovendo e conducendo i piani d'integrazione e completamento della mappatura aziendale dei processi.

L'attività di risk assessment con finalità 231/2001 è stata condotta tenendo in considerazione sia l'articolazione di tale mappatura che la sua estensione; così come i presidi, le procedure i punti di controllo (parte integrante dei cosiddetti protocolli comportamentali e operativi previsti dal Modello 231/2001) sono stati definiti in ragione della documentazione esistente.

All'interno del *repository* aziendale è possibile, pertanto, individuare la mappatura delle attività a rischio reato, ritraendo quell'impianto informativo che conferisce effettività al Modello così come previsto dal Decreto e precisamente:

- unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- processo impattato;
- descrizione del rischio reato;
- procedure di controllo comportamentali e operative;
- altri riferimenti alla normativa aziendale (es. codice etico, procedure, circolari, codici di comportamento, ecc.) volti a disciplinare le attività degli appartenenti all'Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- flussi di segnalazione eventualmente previsti e indirizzati all'Organismo di Vigilanza.

2.10 APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di garantire l'aggiornamento della mappa delle attività "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:
 - dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività sensibili dalle stesse svolte;
 - dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato inizialmente adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2003 e, successivamente, aggiornato e adeguato con delibere consiliari del:

- 10/07/2007;
- 30/07/2015.

Gli aggiornamenti del Modello sono conseguenti alle innovazioni di tipo normativo apportate dal legislatore al d.lgs. 231/2001 o a modifiche organizzative aziendali.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA ai sensi del d.lgs. 231/2001

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale costituito da quattro componenti scelti tra gli Amministratori, i Dirigenti e/o tra soggetti esterni alla Società, di comprovata professionalità ed esperienza.

Alla suddetta struttura sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. È altresì rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento comunicato al Consiglio di Amministrazione, definisce le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi che esso dovrà ricevere e inviare.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa: il preventivo annuale viene proposto dallo stesso Organismo unitamente alla Relazione annuale e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può richiedere un'integrazione del budget assegnato, qualora non sufficiente all'efficace espletamento delle proprie incombenze, ulteriori necessità urgenti potranno essere accordate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del generale sistema degli Organi e Funzioni di Controllo, appartiene alla categoria delle Funzioni di Controllo, separata dalle Funzioni Aziendali di Controllo descritte nel paragrafo 2.8.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva **capacità del Modello stesso di prevenire la commissione dei reati** previsti dal Decreto; a tale riguardo deve:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, attraverso:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica delle modifiche all'operatività aziendale;

- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel codice etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori e dei collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;

□ **sull'osservanza delle prescrizioni del Modello** da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; a tale riguardo deve:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello attraverso:
 - la predisposizione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel codice etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del codice etico da parte dei collaboratori e professionisti esterni;
- definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
- definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
- effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni dei Modelli, sia di iniziativa sia a seguito di segnalazioni;

□ **sull'aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli Organi Aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'Organismo deve:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso;
- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta

- implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

sull'attuazione del piano di formazione del personale;

sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

3.2.1 DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231

L'Unità 231 si coordina con le Funzioni Aziendali di Controllo e svolge il ruolo di "Referente dell'Organismo di Vigilanza"; coordina le attività attraverso le quali l'Organismo di Vigilanza realizza le sopra menzionate proprie funzioni. In particolare, garantisce l'esecuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e cura il completamento di ogni decisione e azione dell'Organismo che ricada sulle attività sensibili e sulle procedure comportamentali attribuite alle Unità Organizzative Aziendali. Propone, ove necessario, aggiornamenti del Modello dovuti sia a modifiche organizzative interne che a innovazioni legislative introdotte nella normativa di riferimento.

L'attività svolta dall'Unità 231 si esplica nei seguenti compiti:

- segue gli aggiornamenti normativi in materia di d.lgs. 231/2001 e ne effettua una prima interpretazione ai fini dell'impatto sulla Società; emette note interpretative o di commento (coordinandosi, se del caso, con la struttura Legal & Compliance di Banca Mediolanum) identificando i presupposti rilevanti per la Società;
- presenta all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti normativi rilevanti intervenuti nel periodo e propone eventuali nuovi presidi, procedure e protocolli finalizzati a disciplinare le attività a rischio reato al fine di consentire all'Organismo le opportune delibere in merito;
- predispone le proposte di variazione al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001"; ne cura l'iter approvativo da parte dell'Organismo e la seguente informativa per il Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri e soluzioni organizzative, quando richieste, alle Unità Organizzative che dovessero porre quesiti circa l'adozione del Modello e in generale sulla materia del d.lgs. 231/2001;
- coordina il lavoro di aggiornamento o revisione (i) sia del Modello (ii) che della mappa della attività a rischio reato (iii) che di ogni altro documento in cui sia articolato il Modello, qualora il lavoro sia condotto congiuntamente ad altre funzioni aziendali o con società di consulenze esterne, valutando l'aderenza puntuale agli obiettivi e alle metodologie indicate dallo stesso Organismo;

- redige la Relazione annuale dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, nella quale deve essere sintetizzata sia l'attività svolta nel corso dell'anno (es. in merito all'aggiornamento del Modello, la formazione e le verifiche circa l'osservanza dei Modelli) che le attività pianificate per l'anno successivo. Monitora inoltre il budget di spesa per eventuali incarichi consulenziali o altre spese incaricate dall'Organismo e finalizzate all'adozione e applicazione dei Modelli ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- in materia di controlli: predispone il piano annuale secondo le indicazioni dell'Organismo, svolge gli eventuali controlli di propria competenza, ne analizza i risultati, segue periodicamente l'implementazione delle azioni di mitigazione, produce la reportistica di sintesi da sottoporre all'attenzione dell'Organismo;
- in materia di flussi e segnalazioni occasionali: verifica la puntuale osservazione delle procedure attinenti l'invio dei flussi periodici a cura delle Unità Organizzative e dirette all'Organismo di Vigilanza (sia tramite la casella di posta elettronica dedicata che attraverso altre modalità); valuta i contenuti delle segnalazioni e dei flussi e nei casi necessari richiede chiarimenti e approfondimenti ai Responsabili delle Unità segnalanti; rediga la specifica reportistica relativa alle segnalazioni, alle anomalie e alle informative di sintesi ricevute;
- cura la redazione di protocolli di collaborazione tra l'Organismo e le altre funzioni aziendali (in particolare con le funzioni: es. Internal Auditing, Ispettorato e Antiriciclaggio, Datore di Lavoro, Compliance, Risk Management, ...) finalizzati ad integrare nelle attività di applicazione del Modello, le funzioni e i presidi su attività sensibili a rischi reato ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- svolge le attività segretariali dell'Organismo (es. convocazione sessioni, redazione verbali e aggiornamenti degli appositi libri,)

L'Unità 231 si coordina inoltre con le apposite strutture aziendali responsabili della formazione diretta ai dipendenti per i contenuti formativi relativi al d.lgs. 231/2001.


L'Unità 231 nell'esecuzione delle attività funzionali di supporto dell'Organismo di Vigilanza risponde direttamente all'Organismo stesso.

L'Organismo infine stabilisce le priorità per l'espletamento delle attività indicate e può chiedere all'Unità 231 qualunque altra attività o compito ritenuto pertinente all'espletamento della funzione dell'Organismo stesso.

Lo schema di seguito riportato evidenzia la collocazione dell'Organismo di Vigilanza nel generale Sistema dei Controlli Interni.

Vengono evidenziati i flussi informativi tra le varie funzioni che complessivamente compongono tale Sistema; inoltre sono rappresentate quelle funzioni che, per determinati presidi collaborano con l'Organismo al fine di rendere effettivo ed efficace il Modello di Gestione e Controllo adottato ai fini del d.lgs. 231/2001.

Sistema dei Controlli Interni: collocazione dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi



(*) In riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 262/2005, il Gruppo Mediolanum ha posto in essere un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Mediolanum S.p.A. ed ha definito una "Policy per la gestione delle attività previste in capo al Dirigente Preposto - L.262/2005" - che regola i medesimi.

(**) Strutture relative alla controllata Banca Mediolanum S.p.A.

Principali flussi informativi tra le Funzioni di Controllo Interno e Flussi verso l'Organismo di Vigilanza

	Consiglio di Amministrazione	Comitato Controllo e Rischi	Organismo di Vigilanza	Collegio Sindacale
Internal Auditing	<ul style="list-style-type: none"> Relazione annuale sulle questioni relative alla revisione interna (ricomprende anche il piano annuale) Risultanze della valutazione sul processo ICAAP Informativa semestrale sull'attività di audit svolta Relazione annuale sulla valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi operativi e del processo di autovalutazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative dell'Internal Auditing sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Relazione periodica sulle verifiche demandate dall'OdV all'Internal Audit. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa dell'Internal Auditing.
Ufficio Antiriciclaggio (Informativa dalla controllata Banca Mediolanum – ufficio della Funzione di controllo Legal & Compliance)	<ul style="list-style-type: none"> Relazione periodica sull'attività svolta comprendente l'attività di prevenzione, l'attività di addestramento e formazione, le eventuali sanzioni applicate, le segnalazioni effettuate. 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative dell'Antiriciclaggio sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Relazione periodica sull'attività svolta comprendente l'aggiornamento circa le novità normative e regolamentari in materia. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa dell'Ispettorato Rete e Antiriciclaggio .
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> Relazione funzione Compliance su Rischi di non conformità . Relazione di conformità sulle Politiche Retributive Relazione di autovalutazione sui Rischi Operativi 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative della Compliance sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni in merito alle materie di: (i) conflitti interesse (ii) abusi di mercato 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa della Compliance
Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> Relazione attinente il framework di controllo e di gestione di tutti i rischi del Gruppo (RAF di Gruppo) ad es.: (i) di credito, (ii) di mercato, (iii) di controparte ed operativi,..... 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative del Risk Management sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Eventuale informativa specialistica di rischio prevista per la disclosure di bilancio di competenza. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa del Risk Management
Organismo di Vigilanza d. lgs. 231/01	<ul style="list-style-type: none"> Relazione annuale avente ad oggetto (i) le verifiche sull'osservanza dei Modelli (ii) gli esiti delle verifiche programmate (iii) consuntivo e budget delle spese. 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative dell'OdV sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 		<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa dell'OdV.
Datore di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e sue modifiche Relazione periodica sulla l'attività svolta in materia di sicurezza sul lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative del Datore di Lavoro sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Relazione sui Rischi Segnalazioni sugli incidenti Violazioni da parte dei preposti agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa del DDL.
Dirigente Preposto – Comitato 262	<ul style="list-style-type: none"> Relazione annuale del Dirigente Preposto in merito alle attività svolte in funzione dell'attestazione da rilasciare per il Bilancio dell'esercizio. 	<ul style="list-style-type: none"> Le informative del Dirigente Preposto 262 sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato per il Controllo Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> Inoltre il verbale delle sedute del Comitato 262. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa del Dirigente Preposto.

3.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. Alla relazione si accompagna il budget previsionale.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni ed essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione in ogni circostanza

in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D.lgs. 231/2007, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui hanno notizia relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette;
- entro 30 giorni, alle autorità di vigilanza di settore, le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela di cui alla normativa antiriciclaggio vigente e delle quali abbiano notizia;
- senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia.

4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Il d.lgs. 231/2001 prevede l'obbligo di strutturare appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (art. 6. co. 2 lettera d).

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base **periodica**, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse con particolare attenzione a:

- le Unità Organizzative cui grava l'onere informativo nei confronti dell'Organismo;
- i tempi di inoltro all'Organismo;
- gli eventi oggetto della comunicazione.

Tali specifiche sono definite dall'Organismo medesimo e sono inserite nelle procedure comportamentali e operative (cd. "flussi informativi");

- su base **occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Particolare rilievo, in tema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, hanno i protocolli redatti tra l'Organismo di Vigilanza e (i) il Servizio Prevenzione e Protezione (ii) la Funzione Compliance e (iii) la Funzione Risk Management (iiii), in cui sono specificati flussi informativi diretti all'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si raccorda inoltre con il Comitato Etico per eventuali segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere un'implicazione in merito al rispetto del Modello.

Attraverso il *repository* aziendale è possibile individuare i flussi informativi periodici cui devono provvedere le Unità Organizzative aziendali (vedi quanto specificato al paragrafo 3.4 del presente Modello).

4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali, per iscritto (per il tramite dell'Unità 231 c/o Area Internal Auditing) o all'indirizzo di posta elettronica odvmediolanum@mediolanum.it;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o

penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;

- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello da parte della Società costituiscono un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di informazione e formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ogni collaboratore.

Tale attività coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e tutto il personale esecutivo della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informazione e la formazione nei confronti dei destinatari del Modello sono coordinate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Unità 231.

5.1 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

La diffusione del Modello e l'informazione del personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sono costantemente realizzati attraverso la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le modalità di comunicazione aziendale garantiscono la piena pubblicità del Decreto e del Modello al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza degli obblighi normativi derivanti dalla applicazione del d.lgs. 231/2001 e dei protocolli comportamentali e operativi integrati nel Modello.

In particolare:

- per il personale di Sede sulla "Intranet aziendale" viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d.lgs. 231/2001.

Inoltre, la controllata Banca Mediolanum S.p.A. ha definito un'apposita attività informativa e formativa per la Rete di Vendita.

5.2 FORMAZIONE INTERNA

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Decreto e il Modello della Società e, in particolare, di sostenere adeguatamente chi è coinvolto nelle attività "sensibili".

A questo scopo è stato strutturato un corso di formazione, obbligatorio, articolato in moduli e corredato di un test finale.

Gli argomenti trattati riguardano, tra gli altri, le seguenti tematiche:

- i criteri per l'attribuzione agli Enti della responsabilità amministrativa dipendente da reato;
- i compiti, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- i principali reati sanzionati dal Decreto 231/2001 di interesse per la Società, in particolare:
 - Reati Informatici;
 - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - Delitti contro il Patrimonio;
 - Reati Societari;
 - Delitti con finalità di terrorismo e delitti contro la personalità individuale;
 - Abusi di Mercato;
 - Violazione di Norme Antinfortunistiche;
 - Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio;
 - Violazione dei Diritti d'Autore e dichiarazioni mendaci.

Il modulo formativo si completa di un test di certificazione finale, rappresentato da un questionario con domande a scelta multipla selezionate con criterio casuale da un ampio paniere.

I Responsabili di funzioni interessate da attività "sensibili" sono periodicamente invitati agli incontri con l'Organismo di Vigilanza in cui sono discussi gli aggiornamenti introdotti nel Modello, le attività "sensibili" individuate, i rischi potenziali associati, le procedure di controllo adottate e, infine, gli eventuali flussi informativi richiesti, al fine di individuare le aree di miglioramento nel sistema di controlli a presidio dei rischi.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze sull'effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del decreto e del modello.

5.3 INFORMATIVA AI TERZI

Ai Terzi (si veda nota par. 2.1) è resa disponibile un'informativa relativa al Modello e al Codice Etico sul sito istituzionale della Società.

Inoltre, su richiesta da parte dei Terzi, tale Modello è fornito nella sua versione integrale.

Infine, ove necessario, nei testi contrattuali vengono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei predetti documenti.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce pertanto un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste – che integrano, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente – saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico, qualora integrino violazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti secondo il d.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti sull'effettiva applicazione delle misure.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze riscontrate e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

6.3 QUADRI E IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la

preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

1. mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'O.d.V. del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
4. nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
5. nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
- e) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) BIASIMO VERBALE

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) BIASIMO SCRITTO

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) MULTA

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, il sistema dei controlli interni.

d) **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO**

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o delle procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO**

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'O.d.V. del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera b) e dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001 e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

1. mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la

- sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'O.d.V. del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
4. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
 5. omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure indicate nel Modello;
 6. inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
 7. se di competenza, nella mancata formazione e/o nel mancato aggiornamento e/o nella omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure/protocolli.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata - in ragione della gravità delle inosservanze e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) CENSURA SCRITTA

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello.

b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'O.d.V. del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.5 SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un soggetto apicale non amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: quest'ultimo valuterà le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.6 AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo Interno. Spetta al Collegio Sindacale comunicare alle specifiche Autorità competenti le eventuali irregolarità verificatesi⁴.

In base alla gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferito al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea degli Azionisti di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società e nel rispetto delle procedure di legge in quanto applicabili.

6.7 SINDACI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

⁴ Vedi l'art. 2409 c.c. in merito alle segnalazioni da effettuare alla Magistratura, l'art. 149 del T.U.F., circa le segnalazioni da effettuare alla CONSOB, l'art. 3 della Parte Prima – Capo IV Circolare 216/1996 Banca d'Italia, per le segnalazioni da effettuare alla Banca d'Italia e l'art. 6 Legge 576/82 e succ. mod. per le segnalazioni da effettuare ad IVASS.

6.8 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'esercizio delle proprie mansioni, i componenti dell'Organismo sono tenuti ad attenersi a rigorosi principi di diligenza e perizia professionale, la cui violazione – se e in quanto suscettibile di tradursi nell'incapacità di individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati – potrà comportare l'applicazione – in ragione della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale – delle misure di tutela previste dalle vigenti disposizioni civilistiche e contrattuali che regolano il mandato professionale conferito, ivi compresa la revoca dell'incarico e l'azione di responsabilità per danni.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, resta in ogni caso impregiudicata l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato in essere con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

6.9 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI⁵

Ogni comportamento attuato dai soggetti di cui al presente paragrafo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

⁵ Per una definizione della categoria "Terzi", si rimanda alla nota 2 contenuta nel Paragrafo 2.1

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001

Aggiornamento al 30 giugno 2015 - Tabella 1/3

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione
24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.) - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) 	
24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 419 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) - Interceettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 	Art. aggiunto dalla L. 18 mar.2008 n. 48, art. 7
24 ter Delitti di criminalità organizzata	25/07/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c. 6 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Dpr 309/90) - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7 Legge 203/91 di conversione del D.L. 152/91) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso c. 6) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c. 2 lettera a) numero 5 c.p.p.) 	Art. aggiunto dalla L. 15 lug. 2009, n. 94, art. 2, co. 29
25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. 1 c.p.) - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) - Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.) 	
	28/11/2012	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)	L. 6/11/2012, n. 190
25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 2 c.p.) 	Art. aggiunto dal D.L. 25 set. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001
		<ul style="list-style-type: none"> - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Art. integrato dalla Legge 23 Lug. 2009, n.99, art.15
25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	01/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15

Aggiornamento al 30 giugno 2015 - Tabella 2/3

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione
25 ter Reati societari	16/04/2002	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Art. aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3.
	12/01/2006	- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Art. aggiunto dalla L. 28 dic. 2005, n. 262, art. 31
	16/04/2002	- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e c.2 c.c.)	Art. aggiunto dal D.Lgs. 11 apr. 2002 n. 61, art. 3
	28/11/2012	- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	L. 6/11/2012, n. 190
	14/06/2015	- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.1 e c.3 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis) - Non punibilità per particolare tenuità (art. 261-ter c.c.)	L. 25/05/2015, n.124
25 quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/01/2003	- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3
25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	02/02/2006	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8
25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	24/08/2003	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5
25 sexies Reati di abuso di mercato	12/05/2006	- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF 58/98) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF 58/98)	Art. aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62,
25 septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	25/08/2007	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08
25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché	29/12/2007	- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	Art. aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3
	01/01/2015	- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	L. 186/14
25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	01/08/2009	- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 Legge 633/1941) - Abusiva duplicazione, per trame profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni previste dal diritto d'autore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (art. 171 ter Legge 633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato sia digitale (art. 171 opties Legge 633/1941)	Art. aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15
25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	15/08/2009	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal d.lgs. 121/2011, art. 2, c.1

Aggiornamento al 30 giugno 2015 - Tabella 3/3

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione
25 undecies Reati ambientali	16/08/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137 c.2 D.lgs 152/06) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art.137 c.3 D.lgs 152/06) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art.137 c.5 D.lgs 152/06) - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art.137 c.11 D.lgs 152/06) - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art.137 c.13 D.lgs 152/06) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 c.1 D.lgs 152/06) - Discarica non autorizzata (art.256 c.3 D.lgs 152/06) - Miscelazione di rifiuti (art.256 c.5 D.lgs 152/06) - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art.256 c.6 D.lgs 152/06) - Bonifica dei siti (art.257 c.1 D.lgs 152/06) - Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art.257 c.2 D.lgs 152/06) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 c.4 D.lgs 152/06) - Traffico illecito di rifiuti (art.259 c.1 D.lgs 152/06) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 c.1 D.lgs 152/06) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art.260 c.2 D.lgs 152/06) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis c.6, c.7, c.8 D.lgs 152/06) - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art.279 c.5 D.lgs 152/06) - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1 e c.2; art. 2, c.1 e c.2; art. 6, c.4; art. 3bis, c.1 Legge 150/92) - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art.art. 3 c.7 Legge 549/93) - Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 c.1 e 2 D.lgs 202/07) - Inquinamento colposo provocato da navi (art.9 c.1 e c.2 D.lgs 202/07) 	Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.
	20/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.) - disastro ambientale (art. 452-quater, c.p.) - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.) 	L. 22/05/ 2015 n.68
25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 c. 12 bis del D.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 	Art. introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012.
Reati Transnazionali	12/04/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR43/73) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.3, c.3 bis, c.3 ter e c.5 D.Lgs. 286/1998) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

aggiornato al 30 giugno 2015

8.1.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24 e 25)

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)²⁶

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle

²⁶ Il reato presupposto è solo quello indicato al punto 1 del comma 2 (evidenziato in giallo). Per completezza e maggiore comprensione, si è provveduto ad inserire l'intero articolo del codice penale.

circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

8.1.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(Art. 24-bis)

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater

615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

8.1.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 24-ter)

Art. 416, sesto comma c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo, ovvero per agevolare tali associazioni)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 416. Associazione per delinquere (escluso comma 6)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 7 Legge 209/91 di conversione del Decreto Legge 152/91

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione **(Art. 24 e 25)**

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

8.1.4 REATI DI FALSO NUMMARIO

(Art. 25-bis)

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.1.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(Art. 25-bis1)

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1.6 REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c. c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)

Art. 173-bis T.U.F. (Falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai socio ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi

previsti dall'articolo 2391, primo comma²⁷, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391, c.1, c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

²⁷ Richiamato qui di seguito.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8.1.7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

(Art. 25-quater)

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di everzione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato³.

[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale]⁴.

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

Art. 2.

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2.
 - a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
 - b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
 - a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
 - b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.1.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(Art. 25-quater 1)

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.1.9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(Art. 25-quinquies)

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

8.1.10 ABUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies)

Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni

Art. 187-bis (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni⁸²⁰ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni⁸²² chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa

8.1.11 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(Art. 25-septies)

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

'soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

8.1.12 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

8.1.13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novies)

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, terzo comma legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati

dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.1.14 DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 25-decies)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.1.15 REATI AMBIENTALI

(Art. 25 undecies)

A. DANNEGGIAMENTO DI UN HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 257 c. 1 e c. 2 d.lgs.152/2006 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE:

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 2 (Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Scarichi effettuati in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1, e 108 comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro)). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 11 (Violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 13 (Violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

C. IN MATERIA DI RIFIUTI:

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 1 (Gestione di rifiuti non autorizzate, in particolare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 4 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Attività non consentite di miscelazione di rifiuti)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 6 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 258 c. 4 d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 c. 1 d.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 c. 1. c. 2 d.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis c. 6, c. 7 e c. 8 d.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

D. IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE:

Art. 279 bis c. 5 d.lgs. 152/2006 (Sanzioni) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità' competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità' competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite

o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.)

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269 ((comma 6)), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269 -comma 6-, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

E. IN MATERIA DI TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE O HABITAT PROTETTI:

Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

F. IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COMMERCIO E SULLA DETENZIONE DI ANIMALI O VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE:

Art. 1 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi ad due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento

(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art. 2 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Art. 6 c. 4 Legge 150/1992 (Detenzione di esemplari di mammiferi e rettili) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 300.000,00.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

G. IN MATERIA DI MISURE DI TUTELA DELL'OZONO

Art. 3 c. 6 Legge 549/1993 (Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H. SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLA NAVI

Art. 8 c. 1 e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 c. 1 e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

8.1.16 REATI TRANSNAZIONALI

Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

(omissis)

3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.3-ter.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

(omissis)

8.1.17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 316 bis c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee - art. 316 ter c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Truffa - art. 640 c. 2 c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Frode informatica - art. 640 ter c.p.	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	x	x
Concussione - art. 317 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Circostanze aggravanti - art. 319bis c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Corruzione in atti giudiziari - art.319ter c. 1 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.2c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00							
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00							
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Istigazione alla corruzione - art. 322 c.1-3 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Istigazione alla corruzione - art. 322 c. 2-4 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00							
Documenti informatici - art. 491 bis c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x		x	x
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x			x	x	x
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00		x			x	x	x
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00		x			x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x			x	x	x
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art.617 quinquies c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00		x	x		x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00		x	x		x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00		x	x		x	x	x
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00		x	x		x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
quater c.p.											
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00		x	x		x	x	x
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x		
Associazione per delinquere - art. 416, comma 6, 600, 601, 602 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416, escluso comma 6 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni di tipo mafioso anche straniera - art. 416bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416ter c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - art. 630 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Termini di durata massima delle indagini preliminari - art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Alterazione di monete - art. 454 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.	500	500	€ 129.115,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 457 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art.	100	333,33	€ 25.823,00	€ 516.451,50	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
459 c.p.											
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c. 2 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - 464 c.1 c.p.	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00							
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
c.p.											
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513bis c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517ter c. p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.p.	200	400	€ 51.646,00	€ 619.748,00							
Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c.	400	600	€ 103.292,00	€ 929.622,00							
Impedito controllo - art. 2625 c.2 c.c.	100	180	€ 25.823,00	€ 278.886,60							
Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c.	100	180	€ 25.823,00	€ 278.886,60							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c.	100	130	€ 25.823,00	€ 201.418,10							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.	100	180	€ 25.823,00	€ 278.886,60							
Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.	150	330	€ 38.734,50	€ 511.292,10							
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629bis c.c.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00							
Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c.	100	180	€ 25.823,00	€ 278.886,60							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.	150	330	€ 38.734,50	€ 511.292,10							
Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.	200	400	€ 51.646,00	€ 619.748,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	150	330	€ 38.734,50	€ 511.292,10							
Aggiotaggio - art. 2637 c.c.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.1 -2 c.c.	200	400	€ 51.646,00	€ 619.748,00							
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza agli associati - art. 270ter c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza agli associati - art. 270ter c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quaterc.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quinquies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quinquies c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289bis c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art.289bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583bis c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile - 600bis c.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile - art. 600bis c.2 c. p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Pornografia minorile - 600ter c. 1-2 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Pornografia minorile - art. 600ter c.3-4 c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	x	x	x	x
Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							
Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Tratta di persone - art. 601 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							
Abuso di informazioni privilegiate - art. 184 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							
Manipolazione del mercato - art. 185 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	1000	1000	€ 258.230,00	€ 1.549.370,00		x	x	x	x	x	x
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	250	500	€ 64.557,50	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Lesioni personali colpose - art. 590 c. 3 c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648bis c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Autoriciclaggio - art. 648ter-1 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Autoriciclaggio - art. 648ter-1	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione di tipo mafioso - art. 416bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - art. 291 quater DPR 43/73	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	200	1000	€ 51.646,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione a non rendere E121dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Favoreggiamento personale - art. 378 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta - art. 171 Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE - art. 171bis Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio - art. 171ter Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi - art. 171septies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - art. 171 octies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 712bis	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
c.p.											
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733bis c.p.	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Scarichi sul suolo - art. 103 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x		
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - art. 104 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x		
Scarichi in reti fognarie - art. 107 Dlgs 152/06			€ 0,00	-	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi di sostanze pericolose - art. 108 Dlgs 152/06			€ 0,00	-							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - art. 137, c.2 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni - art. 137, c.3 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Scarichi di acque reflue	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 Dlgs 152/06											
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - art. 137, c.11 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x		x	x
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate - art. 137, c.13 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - art. 187 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	x	x	x	x	x	x	x
Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x
Miscelazione di rifiuti - art. 256, c.5 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi - art. 256, c.6 Dlgs	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
152/06											
Bonifica dei siti - art. 257, c.1 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							
Bonifica dei siti da sostanze pericolose - art. 257, c.2 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, c.4 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260, c.1 Dlgs 152/06	300	500	€ 77.469,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività - art. 260, c.2 Dlgs 152/06	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria - art. 279, c.5 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1, c.1 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1, c.2 L. 150/92	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 6, c.4 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 3bis, c.1 L. 150/92	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - art. 3, c.7 L. 549/93	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c.1 e 2 Dlgs 202/07	150	300	€ 38.734,50	€ 464.811,00	x	x	x	x	x	x	x
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.1 Dlgs 202/07	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	x	x	x	x	x	x	x
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.2 Dlgs 202/07	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00	x	x	x	x	x	x	x
Disastro Ambientale - art. 452 quater c.p. (Tit. VI -bis)	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x
Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p. (Tit. VI -bis)	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00							
Circostanze aggravanti - art. 452 octies c.p. (Tit. VI -bis)	300	1000	€ 77.469,00	€ 1.549.370,00							
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività- art. 452 sexies c.p. (Tit. VI -bis)	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00							
Impiego di lavoratori irregolari - art. 22, c. 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							

Note:

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà

2. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

4. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

5. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

9 APPENDICE 2

9.1 ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231

Codice Anagrafica Sistema "Cedacri"	Descrizione
63	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (fino al grado di sottoufficiale)
72	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (di grado elevato)
34	Giornalista
32	Notaio / Avvocato
78	Magistrato
77	Politico (Parlamentare/Sindaco/Consigliere, ecc)
82	Incaricato di pubblico servizio (1)
81	Pubblico Ufficiale (giudiziario, sanitario, ecc) (2)

(1) Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Il codice penale, art. 358, definisce così un incaricato di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

(2) Art. 357 c.p. (**Nozione del pubblico ufficiale**)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi e certificativi».